



Codice penale svizzero

Progetto preliminare

(Responsabilità in caso di esecuzione di pene o misure in regime aperto)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 380a

Titolo settimo a:

Responsabilità in caso di esecuzione di pene o misure in regime aperto e di soppressione dell'internamento a vita

Art. 380a cpv. 1

¹ L'ente pubblico risponde del danno che risulta se:

- a. una persona che ha commesso un reato di cui all'articolo 64 capoverso 1 beneficia di una forma di regime penitenziario aperto e durante lo stesso commette di nuovo un simile reato; o
- b. una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1^{bis}.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

SR ...

¹ FF 2018 ...

² FF 2018 ...

³ RS 311.0

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Mazzone, Bauer, Leutenegger Oberholzer, Fehlmann-Rielle, Flach, Merlini, Naef, Pardini)

Non entrare in materia

